



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
VICE SINDACO METROPOLITANO

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di giugno, il Vice Sindaco metropolitano, con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, Dott. Domenico Maresca, ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 151 del 17.06.2016

OGGETTO: Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Opera Nazionale per la Città dei Ragazzi – Atto di indirizzo.

OGGETTO: Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Opera Nazionale per la Città dei Ragazzi – Atto di indirizzo.

IL VICE SINDACO METROPOLITANO

Premesso:

che l'art.19 comma 1 lett. i) del D.L. 265/00 ("T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) dispone che *“spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:*
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale”;

che l'art. 8 comma 3 della legge n. 23 dell'11-1-1996 ("Norme per l'edilizia scolastica") dispone che *“nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 e sui quali sussista il vincolo di destinazione ad uso scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso sono regolati con apposita convenzione tra gli enti interessati, conformemente ai principi di cui all'articolo 3”.*

che l' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha disposto da anni l'istituzione della succursale dell'Istituto “Carlo Cattaneo”, presso l'edificio di proprietà dell'Opera Nazionale per la Città dei Ragazzi, avente natura di Ente morale, il quale ha messo a disposizione dei locali per una superficie catastale coperta totale, pari a 775 mq. circa ;

che l'utilizzo di detti spazi è stato inizialmente concesso a titolo gratuito da parte dell'Opera Nazionale per la Città dei Ragazzi;

che successivamente detto Ente ha più volte rappresentato l'esigenza di formalizzare e regolamentare il rapporto, essendo oramai divenuto impossibile mantenere la situazione esistente, nella quale la Città Metropolitana di Roma non corrispondeva alcuna somma, né a titolo di indennità di occupazione, né a titolo di rimborso delle utenze o di manutenzione;

che in accoglimento a dette istanze, previo parere di congruità espresso dal Direttore dell'ex Dipartimento X “Servizi per la scuola”, questo Ente ha provveduto al rimborso delle spese sostenute per le utenze per l'annualità 2012/2013 dall' Opera Nazionale per la Città dei Ragazzi, per un totale di € 15.000,00, ma sono di fatto rimaste inevase le richieste relative alle annualità successive;

che dunque si rende necessario formalizzare, mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione ai sensi e per gli effetti della Legge n.23 dell'11-1-1996 e successive modificazioni e integrazioni l'utilizzo, da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale, della porzione dell'edificio sito in Largo Città dei Ragazzi, 1, per le finalità sopra descritte per un canone

convenzionale annuo pari ad € 42.000,00 (esente da IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/72) oltre il rimborso delle spese anticipate dall'Opera della Città dei Ragazzi per le utenze relative alle annualità 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, fino ad € 45.000,00 (esenti da IVA ai sensi della suddetta normativa), restando a carico della Città metropolitana di Roma capitale i soli oneri di manutenzione ordinaria, compatibilmente con le risorse che, di volta in volta, il bilancio della Città Metropolitana potrà destinare allo scopo, ed carico dell'Opera Nazionale della Città dei ragazzi, tutte le opere di manutenzione straordinaria;

che le porzioni immobiliari messe a disposizione della Città Metropolitana di Roma Capitale ad uso scolastico, sono le seguenti:

- 1) porzione del primo piano adibita a locali didattici, con relativi servizi igienici;
- 2) laboratorio adibito ad officina meccanica;
- 3) locale adibito a laboratorio per uso di macchinari professionali;
- 4) superfici scoperte pertinenti all'area destinata a parcheggio riservata all'istituto scolastico.

Considerato che il locale adibito a laboratorio per uso di macchinari professionali, non è agibile al momento della sottoscrizione della presente Convenzione e che l'Opera nazionale della Città dei Ragazzi si impegna ad effettuare su detto immobile, a propria cura e spese, gli interventi necessari al ripristino dell'agibilità ed alla conseguente messa a disposizione dei locali a favore della Città metropolitana di Roma Capitale, nei tempi strettamente necessari;

che, pertanto, nelle more del ripristino dell'agibilità del locale adibito a laboratorio per uso di macchinari professionali e sino a che lo stesso non sarà consegnato all'Ente agibile e pronto all'uso, la Città metropolitana dovrà versare all'Opera nazionale della Città dei ragazzi un canone annuo ridotto pari ad € 36.500,00 (esenti da IVA) così come previsto dall'art. 8 dell'allegata Convenzione.

Preso Atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Beni Immobili. Assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali del territorio metropolitano" del Dipartimento II "Risorse strumentali" Dott. Stefano Carta, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, in analogia a quanto previsto dall'art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii ed in qualità di Direttore ha apposto il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale, ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, in analogia a quanto previsto dall'art 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dell'art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

Visti:

l'art. 1, comma 40, della legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

l'art. 23 rubricato "Il Vice Sindaco e i Consiglieri delegati", comma 4, dello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale;

DECRETA

per tutte le motivazioni espresse in narrativa :

1. di approvare, in esecuzione di quanto previsto dalla legge n.23 dell'11-1-1996 e successive modificazioni e integrazioni, lo schema di Convenzione allegato al presente decreto, concernente l'uso da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale degli spazi siti in Roma, Largo Città dei Ragazzi, n. 1, di proprietà dell'Opera Nazionale della Città dei Ragazzi, sede della succursale dell'Istituto "Carlo Cattaneo";
2. di dare atto che il canone convenzionale annuo è pari ad € 42.000,00 ma nelle more del ripristino dell'agibilità del locale adibito a laboratorio per uso di macchinari professionali e sino a che lo stesso non sarà consegnato all'Ente agibile e pronto all'uso, la Città metropolitana dovrà versare all'Opera nazionale della Città dei ragazzi un canone convenzionale annuo ridotto pari ad € 36.500,00 così come previsto dall'art. 8 dell'allegata Convenzione;
3. di dare atto che la Città metropolitana di Roma Capitale corrisponderà all'Opera Nazionale per la Città dei Ragazzi una somma di denaro fino ad € 45.000,00 a titolo di rimborso delle spese relative alle utenze delle annualità 2013/2014, 2014/2014 e 2015/2016 a saldo, stralcio e transazione e previo rilascio di quietanza liberatoria da parte dell'Opera Nazionale per la Città dei Ragazzi recante la formula benestare "di nulla altro a pretendere dalla Città metropolitana di Roma Capitale";
4. di dare mandato ai competenti servizi dell'Ente di predisporre tutti gli atti necessari all'attuazione della suddetta Convenzione;
5. di dare atto che la somma necessaria trova copertura come segue:

Miss.	Progr..	Tit.	MacroAgg.	Cdr	Cdc	Capitolo	Articolo	Es. Finanz.	Importo	Num. Prenot.
04	05	1	03	DIP0201	DIP0800U1	CANFIT	0000	2016	87.000,00	2157

Ai sensi del d.lgs 267/2000 la codifica di bilancio risulta essere la seguente:
1020104: Tit. 1 Funz. 02 Ser. 01 Int.04 – Utilizzo di beni di terzi.

parere favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to digitalmente
DOMENICO MARESCA

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
f.to digitalmente
MAURO ALESSANDRI



**ALLEGATO AL DECRETO N. 151 DEL 17.06.2016
CHE SI COMPONE DI N. 5 PAGG. INCLUSA LA PRESENTE**

Schema di Convenzione tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Opera Nazionale per la Città dei Ragazzi

ATTO DI CONVENZIONE

Tra la CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE e l' OPERA NAZIONALE PER LA CITTA' DEI RAGAZZI

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ sono convenuti presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale:

il dott. Dirigente del in rappresentanza della Città Metropolitana di Roma Capitale (C.F. 80034390585) nato a il (C.F.....) domiciliato per la carica e ad ogni effetto di legge in Roma via IV Novembre 119/A (palazzo Valentini)

e il dott. in rappresentanza dell'Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi (C.F.P.IVA), nato ail..... (C.F.....) domiciliato per la carica e ad ogni effetto di legge in

Premesso

Premesso che l'art.19 comma 1 lett. i) del D.L. 265/00 ("T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) dispone che *“spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale”*;

che l'art. 8 comma 3 della Legge n. 23 dell'11-1-1996 ("Norme per l'edilizia scolastica") dispone che *“nel caso di locali o edifici appartenenti a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 e sui quali sussista il vincolo di destinazione ad uso scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso sono regolati con apposita convenzione tra gli enti interessati, conformemente ai principi di cui all'articolo 3”*.

che l' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha disposto da anni l'istituzione della succursale dell'Istituto “Carlo Cattaneo”, presso l'edificio di proprietà dell' Opera Nazionale per la Città dei Ragazzi, avente natura di Ente morale;

che l'utilizzo di detti spazi è stato inizialmente concesso a titolo gratuito da parte dell' Opera Nazionale per la Città dei Ragazzi;

che successivamente detto Ente ha più volte rappresentato l'esigenza di formalizzare e regolamentare il rapporto, essendo oramai divenuto impossibile mantenere la situazione esistente, nella quale la Città Metropolitana di Roma non corrispondeva alcuna somma, né a titolo di indennità di occupazione, né a titolo di rimborso delle utenze o di manutenzione;

che in accoglimento a dette istanze, previo parere di congruità espresso dal Direttore dell'ex Dipartimento X “ Servizi per la scuola”, questo Ente ha provveduto al rimborso delle spese sostenute per le utenze per l'annualità 2012/2013 dall' Opera Nazionale per la Città dei Ragazzi, per un totale di € 15.000,00, ma sono di fatto rimaste inevase le richieste relative alle annualità successive;

che pertanto si rende necessario disciplinare, ai sensi della normativa vigente, l'utilizzo da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale della porzione dell'edificio sito in Largo Città dei Ragazzi, 1,

con le finalità di cui all'oggetto, ivi compreso il rimborso delle spese anticipate dall'Opera della Città dei Ragazzi per le utenze relative alle annualità 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016;

che il Direttore del Dipartimento VIII "Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica" ha espresso parere favorevole sul testo della convenzione come definita nel corso degli incontri intercorsi;

che il Sindaco metropolitano con proprio decreto n. delha approvato il presente schema di convezione:

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

ARTICOLO 2

Il conferimento in uso alla Città Metropolitana di Roma Capitale della porzione di immobile oggetto della presente convenzione ha la durata di anni sei a decorrere dalla sottoscrizione della presente Convenzione, tacitamente rinnovabile, con decorrenza convenzionalmente fissata dal 1/07/2016. La Convenzione potrà essere oggetto di revisione qualora intervenissero modifiche alla legge n. 23/96 (legge Masini) ai cui principi la Convenzione stessa è ispirata.

La presente Convenzione decadrà e sarà immediatamente priva di ogni effetto qualora si determinino le condizioni indicate nel successivo art. 7 con tutte le conseguenze ivi previste.

La Città Metropolitana di Roma Capitale restituirà i locali all'Opera Nazionale della Città dei Ragazzi, con preavviso di sei mesi, qualora venisse meno la necessità di utilizzazione degli stessi per le finalità di uso scolastico.

ARTICOLO 3

Le parti si danno reciproco atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge n.23 dell'11-1-1996 ("Norme per l'edilizia scolastica") e successive modificazioni e integrazioni, sono messe a disposizione della Città Metropolitana di Roma Capitale ad uso scolastico, le seguenti porzioni immobiliari, come da planimetria allegata, già in uso alla Città Metropolitana quali spazi scolastici dell'Istituto Cattaneo;

- 1) porzione del primo piano adibita a locali didattici, con relativi servizi igienici;
- 2) laboratorio adibito ad officina meccanica;
- 3) locale adibito a laboratorio per uso di macchinari professionali;
- 4) superfici scoperte pertinenti all'area destinata a parcheggio riservata all'istituto scolastico.

Le parti si danno altresì atto che il locale adibito a laboratorio per uso di macchinari professionali, non è agibile al momento della sottoscrizione della presente Convenzione.

L'Opera nazionale della Città dei Ragazzi si impegna ad effettuare su detto immobile, a propria cura e spese, gli interventi necessari al ripristino dell'agibilità ed alla conseguente messa a disposizione dei locali a favore della Città metropolitana di Roma Capitale, nei tempi strettamente necessari.

ARTICOLO 4

La Città Metropolitana di Roma Capitale relativamente alla porzione di edificio sede della sezione staccata dell'Istituto Carlo Cattaneo e concessa in uso per effetto della presente convenzione, assume tutte le facoltà ed obblighi di cui alla legge n.23 dell'11-1-1996 ("Norme per l'edilizia scolastica") e successive modificazioni e integrazioni con particolare riferimento all'art.8 di detta normativa.

La Città Metropolitana di Roma Capitale potrà svolgere tutte le conseguenti attività derivanti dalla normativa di cui sopra con ogni conseguente prerogativa e facoltà di legge anche sotto il profilo delle responsabilità gestionali e delle eventuali concessioni a terzi.

La Città Metropolitana di Roma Capitale assume, per le porzioni di edificio in uso all'Istituto Carlo Cattaneo, tutti gli oneri di manutenzione ordinaria, compatibilmente con le risorse che, di volta in volta, il bilancio della Città Metropolitana potrà destinare allo scopo. Sono a carico dell'Opera Nazionale della Città dei ragazzi, tutte le opere di manutenzione straordinaria

ARTICOLO 5

La Città Metropolitana di Roma Capitale provvede, per la porzione di edificio in uso, alle spese di funzionamento. Per quanto riguarda le utenze poiché sono stati già installati contatori a defalco per la rilevazione dei consumi, la Città Metropolitana di Roma Capitale provvederà ad effettuare i rimborsi delle somme anticipate dall'Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi, previa periodiche verifiche delle letture da parte del personale incaricato dall'Ente.

ARTICOLO 6

Dovrà essere redatto, in contraddittorio fra l'Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi e la Città Metropolitana, un verbale di consistenza dei beni immobili e mobili con l'indicazione analitica dello stato di conservazione degli stessi.

L'Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi si impegna a consegnare alla Città Metropolitana di Roma Capitale le idonee certificazioni tecniche relative all'immobile.

ARTICOLO 7

La Città Metropolitana di Roma Capitale si obbliga a destinare l'immobile oggetto della presente convenzione alla sua utilizzazione per attività scolastiche a norma dell'art. 3 comma 1 della L. n.23/96 nella consistenza precisata col presente atto e con il verbale di consegna.

L'immobile oggetto della presente convenzione è soggetto, per quanto attiene al vincolo di destinazione d'uso scolastico, alle disposizioni di cui all'art. 8 comma 7 della L. n.23/96.

In caso di revoca del vincolo della destinazione ad uso scolastico ovvero di sopravvenuta inutilizzazione dell'immobile concesso in uso, la Città Metropolitana di Roma Capitale si obbliga a restituire il bene medesimo libero da persone e cose ed in buono stato di manutenzione con ogni eventuale miglioria, modifica e/o ampliamento realizzati.

L'opera Nazionale per le Città dei Ragazzi non sarà tenuta ad alcun titolo al rimborso delle spese sostenute dalla Città Metropolitana fino alla data della restituzione dell'immobile per la manutenzione ordinaria dell'immobile, spettando l'assunzione dei relativi oneri alla Città Metropolitana di Roma Capitale come per legge.

ARTICOLO 8

La Città Metropolitana di Roma Capitale, a rimborso forfettario delle somme anticipate per le annualità pregresse dall'Opera per utenze, si impegna a corrispondere per ciascuna delle annualità 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 fino ad € 15.000,00 (quindicimila/00) pari ad un totale massimo di € 45.000,00 (quarantacinquemila/00) previa acquisizione della relativa documentazione di spesa. Il rimborso sarà effettuato nei tempi tecnici occorrenti.

A partire dalla sottoscrizione della presente Convenzione, la Città Metropolitana di Roma Capitale, si impegna a corrispondere a titolo di canone annuo la somma di € 42.000,00 (quarantaduemila/00), rivalutata annualmente sulla base degli indici ISTAT, nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente in materia di applicazione alle Pubbliche Amministrazioni della rivalutazione monetaria.

Il suddetto canone annuo di € 42.000,00 è da intendersi relativo all'utilizzo da parte della Città metropolitana di Roma Capitale per tutti gli spazi messi a disposizione in comune e quelli comuni e indivisibili.

Nelle more del ripristino dell'agibilità del locale adibito a laboratorio per uso di macchinari professionali e sino a che lo stesso non sarà consegnato all'Ente agibile, fruibile e pronto all'uso convenuto, la Città metropolitana dovrà versare all'Opera nazionale della Città dei ragazzi un canone annuo ridotto pari ad € 36.500/00 (trentaseimilacinquecento/00)

Ogni importo dovrà essere versato all'Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi entro _____ sul c/c n _____ intestato a: "-----IBAN: -----, ovvero su altro conto comunicato dall'Opera, in due rate semestrali da versare entro la metà di ciascun semestre

ARTICOLO 9

Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico dell'Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi e della Città Metropolitana di Roma Capitale in parti uguali. I relativi adempimenti di trascrizione e registrazione sono a cura dell'Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi.

ARTICOLO 10

Per l'esecuzione della presente convenzione, ed altresì per ogni altro effetto di legge, le parti eleggono domicilio rispettivamente: Opera Nazionale per le Città dei Ragazzie la Città Metropolitana di Roma Capitale nella sede legale dell'Ente in via IV Novembre 119/A (palazzo Valentini) 00184 Roma. A tali domicilia dovranno essere eseguite le notificazioni di tutti gli atti anche esecutivi.

OPERA NAZIONALE PER LE CITTÀ DEI RAGAZZI

Nella persona del
Responsabile dell'Area Scuola

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Nella persona del
Dirigente del Dipartimento II Servizio n. 1